

INTERPELLANZA N. 1405

ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 101 del Regolamento interno
a risposta orale in Aula

OGGETTO: L.R. n. 6 del 01/03/2019 “Nuove norme in materia di politiche giovanili”. Quando il Regolamento attuativo?

Premesso che:

- la Regione Piemonte con la L.R. 6 del 01/03/2019 “*Nuove norme in materia di politiche giovanili*” ha posto tra gli obiettivi principali del provvedimento:
 - a) la valorizzazione delle competenze e delle iniziative dei giovani in età compresa tra i 15 e i 29 anni;
 - b) la promozione dell'associazionismo;
 - c) l'impegno civile e politico;
 - d) la partecipazione attiva alla vita sociale.

Premesso, altresì, che:

- la suddetta Legge regionale all'articolo 6 prevede di istituire presso il Consiglio Regionale il Forum regionale dei giovani, organismo stabile di riferimento, confronto e discussione tra le giovani generazioni, la Regione e gli Enti locali;
- la partecipazione al Forum è a titolo gratuito.

Tenuto conto che:

- il Forum regionale dei Giovani ha sostituito la Consulta Giovani ed è composto da 25 amministratori locali sotto i 29 anni e 25 esponenti dell'associazionismo; consente il confronto e la discussione con la Regione e gli Enti locali; formula, a Giunta e Consiglio Regionale, proposte in materia di Politiche giovanili entro il 30 novembre di ogni anno.

Constatato che:

- oltre all'istituzione del Forum regionale dei Giovani la L.R. 6 del 01/03/2019 prevede:
 - a) all'articolo 9 l'introduzione del Registro delle associazioni giovanili, uno strumento senza fini di lucro, a cui ci si affida, per ottenere i contributi e i finanziamenti;
 - b) all'articolo 12 la Regione promuove gli spazi di aggregazione giovanili quali luoghi di incontro volti a creare occasioni di scambio di esperienze e competenze attraverso processi di cittadinanza attiva, di sperimentazione e realizzazione di attività educative, artistiche, culturali, sportive, ricreative e multiculturali, attuate senza fini di lucro, con caratteristiche di continuità e libertà di partecipazione;
 - c) all'articolo 14 istituisce il portale Piemonte Giovani, canale di comunicazione ufficiale in materia di Politiche giovanili con informazioni utili su studio, lavoro, cultura e creatività, viaggi e mobilità, vita sociale, sport, salute e benessere;
- questi sono solo alcuni degli interventi previsti dalla Legge.

Rilevato che:

- nonostante la legge regionale sia del 2019 ad oggi manca ancora il Regolamento attuativo, pertanto tra gli elementi non ancora istituiti e definiti risultano: il Forum regionale dei Giovani, il Piano triennale, il registro delle associazioni giovanili, e altri strumenti presenti in Legge.

Considerato che:

- la Legge regionale rappresenta un'importante novità legislativa utile a dare voce alle nuove generazioni, al fine di promuovere l'associazionismo, l'impegno civile e politico, la partecipazione attiva alla vita sociale;
- in assenza del Regolamento il contenuto di questa Legge non può di fatto essere applicato.

INTERPELLA

la Giunta Regionale

per sapere con quali tempistiche la Giunta intenda emanare il Regolamento attuativo della L.R. n. 6 del 01/03/2019 *“Nuove norme in materia di politiche giovanili”*.